

N. 895\2014 I.F..

**TRIBUNALE di PORDENONE**

composto dai Magistrati:

dott.	Francesco	Pedoja	Presidente rel.
dott.	Enrico	Manzon	Giudice
dott.	Francesco Saverio	Moscato	Giudice

Visto il ricorso presentato da

BANCA ..... S.P.A.

CONTRO

FALLIMENTO ..... S.P.A.

letti gli artt. 98 e 99 L.F.

letti gli atti di causa, sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 12\06\2014,

**osserva**

La domanda di Banca ..... si riferisce a dei contratti di locazione finanziaria n. 008378, 990048, 992779 e 009011 avente ad oggetto fornitura di impianto elettrico, essiccatoio verticale, centro a controllo numerico ed impianto aspirazione linea verniciatura.

La domanda riguarda l'insinuazione al passivo per canoni non pagati, interessi e penali per complessivi € 88.282,10=.

L'opponente lamenta che il G.D. abbia accolto la domanda di insinuazione al passivo per la minor somma di € 19.261,93= per canoni scaduti ante fallimento ed

abbia dichiarato inammissibile l'ulteriore domanda per mancanza della riallocazione dei beni.

La Curatela non si è costituita in giudizio.

Osserva il Collegio che la normativa di cui all'art.72 quater L.F. trova applicazione analogica anche ai contratti già risolti ante fallimento (trattandosi tra l'altro di normativa migliorativa per il concedente rispetto a quella di cui all'art.1526 C.C. e di unica normativa specifica in materia di leasing), va confermato il provvedimento del G.D. qui impugnato dall'opponente.

Invero quest'ultimo chiede l'applicazione dell'orientamento suffragato dalla decisione di Cass. 15 luglio 2011 n.15701 secondo cui deve ritenersi la posizione del concedente simile a quella del creditore pignoratizio che può avere soddisfazione fuori dal riparto, ma che ha diritto al riconoscimento nello stato passivo del suo intero credito per canoni scaduti, a scadere, interessi e spese.

Tale orientamento, oltre ad essere in sostanza peggiorativo per il concedente che non potrebbe richiedere la compensazione dei canoni scaduti con quanto incassato dalla riallocazione del bene, appare viziato sotto vari profili:

- a) A differenza del bene pignorato il bene concesso in leasing non è di proprietà del fallimento,
- b) Il credito del concedente non è credito privilegiato,
- c) Durante il periodo di sospensione ex art.72 L.F. non possono maturare canoni ed interessi e quindi gli stessi non andrebbero riconosciuti.

Ne consegue che appare degno di essere accolto l'orientamento giurisprudenziale di cui alla decisione Cass. 1 marzo 2010 n. 4862 che parte da una corretta interpretazione del dato testuale della norma ed in particolare dalla dizione "quanto ricavato" (e non "quanto ricavabile") che giustificerebbe la inammissibilità della domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della effettiva ricollocazione del bene concesso in uso.

In questa sede risulta peraltro superflua la decisione in ordine alla spettanza ed alla natura del credito derivante dalle eventuali spese di riallocazione del bene.

**Ne consegue che l'opposizione va respinta, senza soccombenza sulle spese non essendosi costituita la Curatela.**

**P.Q.M.**

Respinge l'opposizione;

nulla sulle spese.

IL PRESIDENTE EST.

Dott. Francesco PEDOJA

Depositato il 19 giugno 2014

Il Cancelliere